

N. R.G. 2376/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

dott. Simonetta Afeltra Presidente relatore

dott. Carlo Breggia Consigliere

dott. Marco Cecchi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2376/2018 promossa da:

_____ con il patrocinio degli

APPELLANTE/I

nei confronti di

_____ con il patrocinio dell'Avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO

_____ con il patrocinio dell'

APPELLATI

avverso

la sentenza n. 2402/2018 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 19/09/2018

CONCLUSIONI

In data 13/04/2022 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante _____ : "riportandosi a tutto
quanto sino ad oggi argomentato, eccetto e dedotto nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di



udienza, precisato e concluso, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove, così nuovamente precisa le proprie conclusioni:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattese e respinte le avverse contrarie istanze, eccezioni, domande e difese, sia in quanto inammissibili ex art 345 c.p.c., sia in quanto non riproposte con conseguente decadenza ex art 346 c.p.c., sia in quanto infondate in fatto e diritto, tenuto altresì conto delle circostanze non specificatamente contestate dalle controparti ex art. 115 c.p.c. (tenuto anche conto che tali devono ritenersi anche quelle circostanze la cui contestazione è stata sollevata tardivamente o comunque genericamente), nonché della mancata proposizione dell’appello incidentale da parte delle società convenute con espressa cristallizzazione della parte della sentenza - nonché di quelle ad essa collegate, connesse e dipendenti - che accerta e dichiara la sussistenza dei vizi e difetti della merce fornita da [redacted] a [redacted], ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice, Dott. Massimo Maione Mannamo, con il n. 2402/2018, emessa il 18.09.2018, pubblicata il 19.09.2018, nel procedimento iscritto al n. 17422/2013 del Ruolo Generale del Tribunale di Firenze:

- in via istruttoria:

Ammettere C.T.U. diretta ad accertare e quantificare i danni subiti dalla [redacted] a seguito della consegna del pellame viziato da parte della [redacted] per come meglio descritti nella relazione del Rag. [redacted] (prodotta sub doc.to n. 12 del fascicolo di primo grado qui doc.to n. 1) nelle voci che qui brevemente si riportano:

- a) “costo di montaggio e smontaggio” delle calzature: costo della manodopera diretta che ha operato sui procedimenti di smontaggio delle calzature e successivo nuovo assemblaggio (stimato in euro 48.377,55);
- b) “costo di materiali”: prodotti acquistati per l’assemblaggio delle calzature dopo la bonifica, non riutilizzabili dopo il primo utilizzo (euro 12.981,63);
- c) “costo dei test” effettuati sulle calzature (danno da perdita di risorse e da costo dei test) (euro 3.129,73);
- d) “costo del fermo fabbrica” ossia il danno relativo ai tempi di stop della produzione dovuti alla verifica della salubrità dell’intero complesso produttivo, delle condizioni dei macchinari, agli assetti della logistica necessaria all’installazione di un macchinario di aspirazione posto al centro della zona produttiva della ditta (euro 9.678,27);



e) "costo degli interventi in azienda" consistente nelle opere realizzate da personale interno all'azienda (euro 2.400,00);

f) "costo finanziario dell'operazione", ossia il costo della provvista della commessa in questione per il periodo di differimento della consegna e della conseguente fatturazione (euro 11.805,13);

g) "abbassamento del rating bancario" ossia il danno subito dalla società a causa dell'abbassamento del rating bancario causato dal mancato flusso finanziario in entrata del valore complessivo della commessa (stimato in euro 50.000);

- nel merito, in via preliminare revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 4863/2013 emesso dal Tribunale di Firenze in data 10.07.2013 e depositato in cancelleria in data 29.07.2013, in ragione della non riferibilità soggettiva di chi tale provvedimento ha emesso, non essendo intellegibile la sottoscrizione stessa né altrimenti ricavabile la sua riferibilità;

- in ogni caso, nel merito:

Stante la accertata e dichiarata sussistenza dei vizi e difetti della merce fornita da alla accertare e dichiarare conseguentemente, il grave inadempimento della prima nei confronti della opponente e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 4863/2013, emesso in data 10.07.2013, dal Tribunale di Firenze, e depositato in cancelleria il 29.07.2013, per la somma di € 30.792,46, oltre interessi moratori ex artt. 4 del D.Lgs. 231/2002, oltre accessori e spese del procedimento tassate e liquidate in euro 1.230,00 di cui euro 233,00 per esborsi oltre iva e cap come per legge;

dichiarare altresì e per tutto quanto esposto in atti o chi di giustizia e di ragione dovrà ritenersi responsabile di quanto occorso, tenuta a risarcire il danno subito dalla s.r.l.

pari ad euro 138.372,31 o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e ragione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, come per legge, e per l'effetto condannare la medesima o chi di dovere e di ragione dovrà ritenersi responsabile di quanto occorso, al risarcimento del danno subito dalla

pari, come detto, ad euro 138.372,31 o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dovuto al saldo, effettuando, in via ipotetica e subordinata, una compensazione con quanto da essa dovuto a titolo di risarcimento del danno e quanto risultante dalle fatture emesse ed aventi ad oggetto la merce fornita.

Con condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata, come meglio esposto in premessa dalla società , pari ad euro 61.868,22 per



Y e ad euro 7.852,93 per Z, oltre agli interessi per legge dovuti e da calcolarsi sulle somme predette dal giorno del pagamento sino al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, compreso il rimborso forfetario delle spese al 15,00%, iva e cap come per legge."

Per la parte appellata Y - Y con il presente foglio di pc si riporta integralmente alle difese svolte, anche nelle note di trattazione scritta autorizzate, nessuna esclusa e alle conclusioni già formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta e chiede che, la causa venga trattenuta in decisione.-

Si oppone alla richiesta di ammissione delle prove così come richieste e formulate dalla X nonché dalla Soc. terza chiamata in causa.

Per parte appellata Z: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE AL MERITO: dichiarare inammissibili per le causali di cui in narrativa le domande tutte proposte da Y nei confronti di Z

ANCORA IN VIA PRELIMINARE AL MERITO: dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione promossa da Y per decorso dei termini decadenziale e prescrizionali stabiliti dall'art. 1495 c.c. e, per l'effetto, respingere le domande formulate nei confronti di X

IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l'Appello avverso la Sentenza n. 2402/2018 emessa dal Tribunale di Firenze - G.U. Dr. Massimo Maione Mannamo - emessa in data 18.09.2018 e depositata in data 19.09.2018 - e le domande a qualunque titolo formulate nei confronti di Z in quanto infondati in fatto ed in diritto;

IN OGNI CASO: Spese di lite del presente grado rifuse con distrazione in favore dell'Avv. art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi tutti già esposti in atti e si chiede, ove ritenuto di rimettere la causa sul ruolo, volersi ammettere a prova orale, per interrogatorio formale del legale rappresentante di Y e del legale rappresentante del X, sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che Z ha fornito il pellame per cui è causa e, specificatamente, il pellame denominato "articolo incrociato colore Cipria 1939", che è oggetto delle doglianze per



l'asserita presenza di cromo a in data 30 Aprile 2012 così come risultante dalla fattura n° 80/12 che mi si rammostra (doc.1 fascicolo di primo grado);

2) Vero che ha venduto e consegnato il pellame de quo a il 31 Ottobre 2012 ed il 29 Settembre 2012 (vedasi doc. 6 fascicolo di primo grado della che mi si rammostra;

3) Vero che ha avuto la prima contestazione dei dedotti vizi e difetti da parte di in data 14 Novembre 2012 e 20 Novembre 2013 (doc. 7 del fascicolo di primo grado della che mi si rammostra;

4) Vero che spa ha contestato i vizi e difetti anche successivamente e, in particolare, in data 8 Gennaio 2013, 10 Gennaio 2013, 30 Gennaio 2013 (doc. 8 del fascicolo di primo grado della che mi si rammostra;

5) Vero che in data 14.11.12 ha chiesto a di bloccare la produzione delle calzature a suo tempo commissionate;

6) Vero che tra si tennero numerose riunioni in relazione alle contestazioni per cui è oggi causa;

7) Vero che nel Gennaio 2013 chiese a di effettuare sul pellame per cui è causa un trattamento con un particolare prodotto antiossidante denominato topofix VI;

8) Vero che nel Gennaio 2013 il prodotto antiossidante di cui al capitolo precedente venne fornito da a ;

9) Vero che una volta ricevuto tale prodotto antiossidante ha provveduto a smontare le calzature già prodotte e ad applicare sul pellame il prodotto di che trattasi;

10) Vero che ebbe a consegnare a le calzature commissionate e finite nell'Aprile 2013.

11) Vero che ancora nel 2015 ha acquistato da partite di pellame di identica provenienza, qualità e produzione rispetto a quello oggetto di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la (di seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello e (di seguito anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la sentenza n. 2402/2018 pubblicata il 19/09/2018, con la quale il Tribunale di Firenze ha così deciso: “definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e



difesa disattese,

-rigetta l'opposizione proposta dalla X nei confronti della Y srl avverso il decreto ingiuntivo n. 4863 emesso dal Tribunale di Firenze in data 29.7.2013, che integralmente conferma;

-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice;

-condanna la X alla rifusione, in favore della Z delle spese processuali che si liquidano, complessivamente in € 11.270 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;

- condanna la X alla rifusione, in favore della Z, delle spese processuali che si liquidano, complessivamente, in € 6.566 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge".

2. QUESTI I FATTI DI CAUSA.

Y promuoveva procedura monitoria nei confronti del X per l'importo di € 30.792,46 oltre interessi e spese, deducendo di aver fornito al X pellame per l'importo complessivo di € 36.610,60, cifra poi ridotta in quanto erano intervenute contestazioni in ordine a vizi della merce alienata, per cui avevano concordato il ritiro della merce difettosa, con emissione di nota di credito di € 5.818,15, risultando perciò creditrice dell'importo ingiunto.

X proponeva opposizione per i seguenti motivi:

A) nullità del decreto per illeggibilità della sottoscrizione del Giudice;

B) insussistenza del credito, perché il pellame era inidoneo all'uso pattuito.

Deduceva di aver ricevuto da H un ordinativo per la fornitura di n. 10.598 paia di calzature finite, ma in tale pellame (in particolare nell'incrociato colore cipria) era stato riscontrato dalla H la presenza di Cromo esavalente oltre i limiti della normativa DIN EN ISO 17075 ed UNI 10594, nonché, nella restante parte del pellame (fodera capra colore cipria e capra colore cognac) la presenza di Cromo estratto come metallo pesante in soluzione di sudore acido artificiale, sopra il valore minimo richiesto sia rispetto alla normativa che regola i pellami per calzatura, sia rispetto al capitolato H.

Chiedeva quindi la revoca del DI e in via riconvenzionale, domandava il risarcimento dei danni, richiesti in complessivi € 138.372,31.

Si costituiva Y, chiedendo il rigetto dell'opposizione e domandava di poter chiamare in



causa la società [redacted] da cui aveva acquistato il pellame, poi rivenduto all'opponente.

Si costituiva [redacted] eccependo in via preliminare la decadenza e prescrizione della garanzia e, nel merito, sostenendo di aver alienato pellame non difettoso.

3. Il Tribunale, per quel che qui rileva, decideva in base alle seguenti considerazioni:

- il motivo di opposizione riguardante la nullità del decreto ingiuntivo per illeggibilità della firma era destituito di fondamento, posto che la illeggibilità della firma non costituiva motivo di nullità del provvedimento emesso dal giudice, quando questi poteva essere individuato e nel caso in questione il decreto ingiuntivo, pur recando effettivamente una firma poco leggibile sotto la intestazione "Il Pres.", dava comunque conto che il provvedimento monitorio era stato emesso dal Presidente;
- poteva ritenersi provato che il pellame acquistato dalla [redacted] fosse viziato al tempo dell'acquisto, poichè conteneva Cromo esavalente oltre i limiti normativamente imposti;
- tuttavia, per espressa ammissione dell'opponente, il vizio era stato emendato su suggerimento di [redacted] spa con l'utilizzo di un prodotto denominato Top Fix VI che comportava la riduzione del valore di cromo esavalente e rendeva i materiali trattati conformi alla normativa e ciò aveva consentito al [redacted] di portare a compimento la produzione, ancorché con un ritardo di tre mesi sui tempi di consegna e con una complessa opera di smontaggio e riassettaggio delle calzature già prodotte;
- tuttavia, nel caso di specie, quanto all'eccezione di inadempimento, il rifiuto, opposto dall'opponente, di pagare il residuo prezzo doveva considerarsi contrario a buona fede (ex art. 1460 u.c. c.c.) posto che era stato sufficiente trattare il pellame con il prodotto Top Fix VI per eliminare in via definitiva il vizio relativo alla presenza di Cromo esavalente e rendere in tal modo il pellame pienamente utilizzabile;
- riteneva che anche le voci risarcitorie - compendiate nella relazione tecnica prodotta dall'opponente - fossero o infondate o prive di supporto probatorio, atteso che: a) quanto al "costo di montaggio e smontaggio" delle calzature, sotto il profilo del costo della manodopera diretta, la voce di danno risultava incomprensibile, poichè non risultava che la società avesse sopportato un costo suppletivo rispetto a quello necessario per remunerare i propri dipendenti; b) quanto al "costo di materiali" osservava che la voce di danno pur di per sè risarcibile - quale conseguenza diretta dell'inesatto adempimento - non era provata, in quanto parte opponente non aveva fornito alcuna prova in ordine agli esborsi sostenuti per l'acquisto dei materiali; c) quanto "costo dei test" non risultava la prova degli effettivi pagamenti eseguiti; d) quanto al "costo del fermo fabbrica" riteneva la voce non provata relativamente al quantum; e) quanto al "costo degli interventi in azienda" riteneva la voce di danno poco intelligibile, posto che l'utilizzo di personale interno, in assenza di straordinari, non costituiva un



costo aggiuntivo; **f)** quanto al “costo finanziario dell’operazione” non era emerso che, dal differimento della consegna delle scarpe ad **H**, l’opponente avesse subito alcun pregiudizio economico; **g)** quanto allo “abbassamento del rating bancario” aveva ritenuto la voce risarcitoria poco comprensibile, in quanto non era dato sapere quale fosse il flusso finanziario in entrata che era mancato alla opponente, quando era questa a dover pagare il materiale ricevuto dalla Ingropelli.

Rigettava pertanto sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale proposta dal **X**, **X** con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite nei confronti sia del convenuto **Y**, sia del chiamato in causa **Z**.

4. Avverso la predetta sentenza interponeva gravame l’APPELLANTE per i seguenti motivi:

---1) il Tribunale aveva erroneamente respinto l’eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo per illeggibilità della firma;

---2) il Tribunale aveva erroneamente rigettato l’eccezione di inadempimento sollevata dal **X** per essere stato considerato il rifiuto della stessa ad adempiere contrario a buona fede ex art. 1460 u.c. cc dato che il Giudice di prime cure aveva completamente omesso di valutare il grave squilibrio contrattuale creatosi tra le parti con conseguente legittimità e ammissibilità della sollevata eccezione di inadempimento e del rifiuto del **X** ad adempiere; era palese la contraddizione in cui era caduto il Giudice di prime cure, ove, da un lato, aveva dichiarato il rifiuto ad adempiere del **X** illegittimo in quanto contrario a buona fede e, dall’altro, aveva accertato che, pur avendo Ingropelli srl fornito a proprie spese un prodotto da spruzzare sul pellame, si era reso comunque necessario per il **X** eseguire una complessa opera di smontaggio e riassettaggio delle calzature già prodotte necessaria per emendare i vizi riscontrati;

---3) il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal **X**, peraltro in assenza di specifica contestazione ex art. 115 cpc e comunque : **a)** stante la complessa opera di “smontaggio e riassettaggio” delle calzature già prodotte, una volta accertata tale circostanza risultava palese e non bisognoso di prova (anche perchè non contestato) che il **X** aveva dovuto applicare tutti i propri dipendenti all’esecuzione di attività differenti ed ulteriori rispetto a quelle concernenti il normale ciclo produttivo; **b)** quanto al “costo dei materiali” aveva obliato le testimonianze di **X** e comunque le fatture prodotte non erano state contestate; **c)** quanto al “costo dei test” non aveva tenuto conto che la circostanza non era stata in alcun modo specificamente contestata dalle controparti, così come non era stata in alcun modo contestata la documentazione contabile; **d)** quanto al “costo del fermo fabbrica” ed **e)** al “costo degli interventi in azienda” anche in tal caso il Tribunale aveva errato,



stante la mancanza di contestazioni specifiche sollevate dalle controparti; f) quanto al “costo finanziario dell’operazione” il Tribunale, stante la mancata tempestiva specifica contestazione di tale voce di danno e stante la relazione del ctp Rag. WONE, avrebbe dovuto ritenere sussistente e provata tale voce di danno, con eventuale liquidazione equitativa dello stesso, ove di difficile determinazione e anche con l’ausilio di un c.t.u.;g) quanto allo “abbassamento del rating bancario”, anche in tal caso il Tribunale avrebbe dovuto fare riferimento alla relazione del ctp;

---4) Il Tribunale aveva errato a non ammettere (senza renderne motivazione) la c.t.u. reiterata anche in sede di conclusioni in quanto diretta ad accertare e quantificare i danni dalla stessa subito a seguito della consegna del pellame viziato da parte della Y per come meglio descritti nella relazione del Rag. WONE e in ogni caso aveva omesso ogni motivazione in ordine al rigetto della domanda risarcitoria da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.

---5) il primo Giudice aveva infine illegittimamente condannato il CAI al pagamento delle spese di lite in favore di Z quale terza chiamata, con ciò rendendo una decisione ultra petita e inoltre aveva illegittimamente condannato il CAI al pagamento delle spese di lite in favore di Y, stante l’omesso riferimento, nella liquidazione delle competenze, alle singole fasi di giudizio.

Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall’APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

5. Radicati sia Y sia Z nel costituirsi separatamente in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.

6. La causa è stata trattenuta in decisione in data 13/04/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.


7. L’appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Passando alla disamina dell’avanzato gravame, si osserva preliminarmente che il gravame è ai limiti dell’ammissibilità, dato che per lo più ripropone le difese svolte in primo grado.

7.1. Già il primo motivo è inammissibile.



Si premette in linea generale che l'illeggibilità della sottoscrizione non è equiparabile al difetto del requisito prescritto dall'art. 132, 2 co., n. 5, c.p.c, giacché non impedisce l'individuazione personale del decidente e che in base alla giurisprudenza formatasi sull'interpretazione dell'articolo 132, 2 co., n. 5, c.p.c., (cfr. Cass. nn. 7713/2002, 7928/2000, 943/1995, 7634/1994, 5635/1990), la presunzione d'identità fra l'autore del segno grafico indistinguibile, utilizzato per siglare e firmare il provvedimento, e la persona del giudice e la riferibilità all'Ufficio Giudiziario non è inficiata dalla mera deduzione dell'assoluta indecifrabilità del segno, , trattandosi di sottoscrizione o sigla, significativa ab extrinseco - in mancanza di specifica contestazione di falsità - della volontà di sottoscrivere il provvedimento.

Ne consegue che alcuna pronuncia sulla nullità del decreto ingiuntivo doveva essere emessa (e alcuno scomputo delle spese della fase monitoria doveva essere disposto rispetto al ).

Peraltro giammai la pronuncia di nullità avrebbe in concreto costituito motivo di parziale soccombenza rispetto alle spese di lite nel giudizio di opposizione, come invece sostiene l'APPELLANTE .Rimane invece certo che, nello specifico, **il motivo è inammissibile, in quanto nell'economia del giudizio complessivo , viene dedotto solo un error in procedendo e quindi, anche se fosse accolto, alla eventuale dichiarazione di nullità del DI non seguirebbe alcuna riforma della sentenza nel merito** (v. Cass. n. 10169 del 17 ottobre 1997 . *“La pronuncia di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo (nonché del decreto stesso), una volta instauratosi il contraddittorio con la opposizione e la costituzione in giudizio degli opposenti (formalmente attori, ma sostanzialmente convenuti), va pur sempre collocata nel più vasto ambito dell'instaurato giudizio ordinario (ed autonomo) di cognizione, esteso, come tale, non solo all'esame della ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche (e comunque) della fondatezza della domanda di merito introdotta a seguito della rituale costituzione delle parti, con la conseguenza che il giudice adito, pur dichiarata la nullità del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo, è inderogabilmente chiamato ad una pronuncia sostanziale in ordine alla domanda di condanna ormai introdotta in seno al nuovo giudizio).”*

Ne consegue che tale doglianza è priva di interesse all'impugnazione, in quanto non funzionale né strumentale al rilievo della erroneità o ingiustizia della pronuncia di merito. La censura, quindi, non risulta finalizzata ad ottenere alcuna utilità giuridica per l'appellante , ma si risolve alla fine in una lagnanza puramente teorica , senza alcuna incidenza concreta sull'esito della lite che comunque doveva essere decisa nel merito, come è avvenuto (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21943 del 12/10/2020) *“È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello.”*



In proposito si osserva anche che del tutto irrilevante risulta l'affermazione dell'APPELLANTE in comparsa conclusionale per cui *"l'eccezione di inammissibilità del motivo di appello non è stata riportata nelle conclusioni della comparsa, valendo ciò come espressa rinuncia della stessa eccezione"*, dato che il vaglio di ammissibilità in relazione alla carenza di interesse è di esclusiva spettanza del Collegio e non potrebbe essere diversamente, dato che la carenza di interesse, di cui la carenza di interesse all'impugnazione non è altro che una specificazione, è sempre rilevabile d'ufficio (Sez. 3 - , Sentenza n. 19268 del 29/09/2016) *"La carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda."*

7.2. Il secondo motivo è invece infondato.

L'APPELLANTE sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di inadempimento sollevata dal ... X ... considerando il rifiuto della stessa ad adempiere contrario a buona fede, ex u. c. art. 1460 cc, senza valutare il grave squilibrio contrattuale creatosi tra le parti.

Si deve dissentire.

In primo luogo e in punto di fatto non vi è dubbio che Y ... abbia provveduto ad eliminare subito il Cromo esavalente e abbia scomputato (v. nota di credito) il prezzo del pellame non utilizzabile e solo a quel punto abbia chiesto il residuo prezzo.

L'eccezione sollevata era quindi infondata già a priori, atteso che, se è vero che *"l'exceptio non rite adimpleti contractus"* integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, nel caso di specie è anche vero che nel momento in cui Y ... ha chiesto il residuo prezzo, la stessa si era già pienamente attivata per la soluzione del problema e anzi lo aveva risolto.

Pertanto, in quest'ottica, risulta coerente e lineare anche la replica sul punto della stessa I ... Y ... srl nel momento in cui sottolinea (v. comparsa di risposta in appello a f. 13) che *"nessuna eccezione d'inadempimento poteva essere sollevata dalla Ilaria srl nei confronti della Ingropelli a cui spettava il saldo del residuo pellame, ma, eventualmente, avrebbe potuto svolgere una domanda di risarcimento dei danni per i vizi subiti prima che lo stesso pellame venisse trattato con la soluzione acida. Danni che, se accertati e provati, potevano poi essere posti in compensazione, anche parziale, con la somma dovuta alla stessa ... Y ... domanda risarcitoria poi avanzata dalla X ... ma carente dei requisiti necessari per essere accolta, per difetto di prova..."* (come poi si vedrà in effetti anche a proposito del terzo motivo di appello).



Si ricorda che ai sensi dell'art. 1460 u.c. cc *“Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”*.

Quindi correttamente il Tribunale ha considerato contraria a buona fede l'eccezione di inadempimento in quanto volta solo a mascherare la propria inadempienza - volta alla sospensione del pagamento del residuo prezzo - stante invece l'adempimento dell'altra parte che aveva già fatto quanto doveva per risolvere la situazione .

Invero l'*exceptio inadimpleti contractus* può essere applicata solo previa valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti e **se entrambe ancora inadempienti**, tenuto conto della funzione di “salvaguardia” dell'equilibrio contrattuale che è assegnata a tale eccezione e che rende legittimo il rifiuto dell'adempimento **solo allorché serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile e non invece** allorché serva o a preconstituirsì una pretesa di risarcimento dei danni per una inadempienza che si sia già definitivamente verificata (ma non è questo il caso) o , **come nella specie, allorché possa risultare eventualmente superata dai successivi accordi delle parti** (come nel caso di specie, dato che la soluzione fu trovata concordemente dalle odierne parti su indicazione della acquirente finale **H**) o anche quando non abbia dato luogo, come invece correttezza vuole, a contestazioni o riserve nell'attualità del rapporto (cfr., ex plurimis, le sentenze di questa S.C. 31 marzo 1988 n. 2721; 8 settembre 1986 n. 5459; 5 marzo 1984 n. 1530).

Pertanto anche il secondo motivo è palesemente erroneo.

7.3. Il terzo motivo, nella sua bicipite articolazione, è pure infondato.

In primo luogo viene dedotta inesattamente la violazione dell'art. 115 cpc.

In realtà (v.Cassazione civile sez. II - 08/08/2019, n. 21210) *“L'onere di contestazione, previsto dall'articolo 115, comma 1, in fine, del Cpc, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, deve ritenersi adempiuto non soltanto quando il convenuto abbia specificamente contestato i fatti allegati dall'attore, ma anche quando lo stesso abbia tuttavia assunto una posizione difensiva che, in termini oggettivi, è incompatibile con la loro affermazione, così implicitamente negandone la esistenza.”*, come nella fattispecie si ricava sia dalla comparsa di risposta (a f. 7) che dalle memorie ex art. 183 cpc.

In secondo luogo, proprio sulla base della doglianza proposta, si rileva che la stessa – improntata com'è ancora una volta solo sulla dedotta violazione del principio di non contestazione – nemmeno si misura con le considerazioni del Tribunale circa l'inaccogliabilità delle altre voci risarcitorie e quindi sconfina nella ripetitività e soprattutto risulta **inammissibile**.

In particolare:



- a) a proposito dell'opera di "smontaggio e riassetaggio" delle calzature già prodotte si limita a ribadire che risultava palese e non bisognoso di prova (anche perchè non contestato) il fatto che il ~~...~~ aveva dovuto applicare tutti i propri dipendenti alla esecuzione di attività differenti ed ulteriori, senza tuttavia tener conto che il Tribunale ha respinto detta voce in base alla considerazione che non risultava che la società avesse sopportato un "costo suppletivo" per remunerare i dipendenti e in effetti su questo specifico aspetto l'APPELLANTE continua a non rispondere anche in sede di impugnazione e non ha mai allegato (come correttamente indicano le controparti) di aver dovuto assumere altro personale o di aver sopportato costi aggiuntivi per lavoro " straordinario";
- b) quanto al "costo dei materiali" la circostanza che le fatture prodotte non fossero state contestate è del tutto irrilevante in quanto le fatture e anche quelle di cui all'allegato 4 bis non erano da sole sufficienti a dimostrare che quegli importi siano stati poi davvero pagati e quindi non vi è prova degli effettivi pagamenti; in tal senso risulta non dirimente l'indagine del CTP Rag. Susini che a f. 6-7 riporta una tabella pur sempre facendo riferimento alle fatture, ma non agli esborsi sostenuti; nulla di specifico si ricava alle deposizioni di ~~...~~ e ~~...~~ che in risposta alla domanda " D.C.V. che gli accessori e i materiali di cui al capitolo n. 18 sono stati sostituiti a cura e spese della ~~...~~ al fine di provvedere al montaggio delle calzature finite con il pellame bonificato" hanno solo risposto "confermo la circostanza", non potendosi da ciò desumere la conferma dell'effettivo e reale pagamento , peraltro anche cospetto di un capitolo di prova alquanto generico; invece il teste ~~...~~ ha risposto sui cap. 22,23,24 (sempre laconicamente limitandosi solo a dire " confermo la circostanza") che però riguardavano la natura del pellame; la sua custodia in un armadietto e l'invio al laboratorio ~~...~~ e quindi non hanno alcuna attinenza con il costo dei materiali;
- c) " quanto al "costo dei test" l'impostazione difensiva è ancora una volta circoscritta alla mancanza di contestazione e anche la ctp del ~~...~~ è limitata al richiamo delle "fatture" , il tutto, anche in questo caso, senza confrontarsi con la sentenza che ha affermato la mancanza di prova degli effettivi pagamenti eseguiti;
- d) identica impostazione sia quanto al "costo del fermo fabbrica" e sia quanto
- e) al " costo degli interventi in azienda"
- ove in entrambi i casi si lamenta la mancanza di contestazioni specifiche sollevate dalle controparti, ma così facendo l'APPELLANTE prescinde dalla sentenza che ha evidenziato la mancanza di prova di costi effettivamente sostenuti in tal senso; a questo fine l'analisi del Rag. ~~...~~ (nella relazione a f. 9 e 10) per cui ha parametrato il fermo produzione ed i giorni di



- chiusura effettiva della fabbrica (14, 15 e 16 novembre 2011) al bilancio societario annuale, operando la proporzione dei costi per giorno e moltiplicati poi per i giorni di chiusura della ditta, indica un dato meramente ipotetico e non suffragato da alcunchè in termini concreti ;
- f) analogamente l'APPELLANTE si rapporta in relazione alla voce del “ costo finanziario dell'operazione” dolendosi che il Tribunale non abbia valorizzato la mancata tempestiva specifica contestazione di tale voce di danno e che non abbia assunto quale parametro (fideisticamente) la relazione del ctp *voce* nonostante che in primo luogo (Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013) “*la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio* “, ma soprattutto tenuto conto del fatto che il Tribunale ha, con assoluta linearità, rilevato, con riferimento a detta voce (avente ad oggetto il costo della provvista per il periodo di differimento), che non risultava che, dal differimento della consegna delle scarpe a *H*, fosse derivato al *X* un pregiudizio economico; il richiamo del Rag. *voce* agli “ *interessi bancari su scoperto di conto corrente* (a f. 11) è puramente teorico e non risulta risolto dal richiamo all' estratto conto di cui all'allegato 8, non risultando provato il pregiudizio sui rapporti di affidamento in essere;
- g) quanto allo “abbassamento del rating bancario”, anche in tale caso il Tribunale , secondo l'APPELLANTE, avrebbe dovuto fare riferimento alla relazione del ctp e al generico richiamo all'Allegato 9 (segnalazione alla Centrale Rischi) da cui tuttavia emerge che la sussistenza di segnalazione, era comunque precedente all'ottobre 2012 – epoca della consegna – come si rileva a partire da f. 39 e ss dell'Allegato e il tutto pur al cospetto della puntualissima affermazione del Tribunale che “ *non era dato sapere quale fosse il flusso finanziario in entrata che era mancato alla opponente quando era questa a dover pagare il materiale ricevuto dalla* ” *Y*

In sostanza il terzo motivo prima ancora che infondato, è inammissibile perché nonostante il corposo atto di appello e le successive elefantiche memorie conclusive non dialoga concretamente con la sentenza gravata, limitandosi a riproporre le tesi difensive di primo grado (v. Cassazione Ordinanza 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non “dialoghino” con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice).

Inoltre, la censura è anche infondata perché, nonostante il primo Giudice abbia individuato i punti “ dolenti” (come la mancanza di prova sui costi suppletivi; la mancanza di prova degli esborsi che ha sostenuto ecc.) rinvia solo alla consulenza di parte del Rag. *voce* e a calcoli che in definitiva risultano meramente teorici, ma non corredati dalle relative pezze di appoggio.



7.4. Anche il quarto motivo è infondato.

Quanto al mancato esperimento della ctu, si osserva che una CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume,

Quindi legittimamente l'istanza non è stata presa in considerazione dal Giudice dato che era chiaramente volta a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni e a compiere un'indagine su circostanze, il cui onere di allegazione e prova è invece a carico delle parti (cfr. ex multis Cass. Civ. 11317/03 e Cass. civ. 212/06). Correttamente quindi non si è dato spazio all'ammissione di una ctu contabile dato che *"la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti"* (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 18-01-2013, n. 1266).

7.5. Parimenti infondata è la stessa quarta doglianza laddove si lagna del mancato ricorso alla liquidazione equitativa.

In disparte la "novità" lamentata da ai sensi dell'art. 345 cpc, in ogni caso la censura è anche infondata dato che, in sede di liquidazione equitativa, ai sensi dell' art. 1226 cod. civ., **ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale**, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura.

Come ricorda la Suprema Corte con la sentenza n. 4310 del 22 febbraio 2018 l'esercizio di detto potere è in realtà subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il quantum del danno nel suo ammontare e però non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Sez. 2, n. 13288, 07/06/2007; Sez. 6 - L-, n. 27447, 19/12/2011; Sez. 3, n. 20990, 12/1/2011; Sez. 3, n. 10607, 30/4/2010).

7.6. Deve essere infine vagliato l'**ultimo infondato motivo**, anch'esso bicipite in quanto ci si duole sia del fatto che siano state poste a carico dell'opponente anche le spese di sia dell'entità delle stesse a favore di .

Merita riportare per l'assoluta chiarezza la motivazione del Tribunale sul punto, dato che sul primo aspetto si lamenta un inesistente vizio di ultrapetizione (in quanto non aveva proposto domande nei confronti del) e il secondo profilo risulta generico, dato



che la liquidazione di cui si lamenta l'impossibilità di verificare la correttezza delle singole fasi è invece agevolmente ricostruibile.

Questa la motivazione del primo Giudice sul primo punto: *”Su parte attrice/opponente graveranno anche le spese sostenute dal chiamato in causa, posto che «attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria»(Cass. n. 6514/2004; si veda, altresì, Cass. n. 2492/2016).* “.

Ordunque, **sulle spese del terzo chiamato**, rileva la Corte che, alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, le spese processuali sostenute dal terzo chiamato, sempre che la chiamata in causa non risulti palesemente arbitraria, devono essere poste a carico dell'attore soccombente, **in applicazione del “principio di causalità” a nulla rilevando che l'attore non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo, evocato in giudizio** (v. Cass. 21.3.2008, n. 7674; Cass. 28.8.2007, n. 18205; Cass. 10.6.2005, n. 12301 e ez. 6 - 3, n. 2492 del 08/02/2016 *“In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.”*).

Ovviamente, analogo criterio sarà seguito anche in questa sede (Cassazione civile sez. VI - 04/05/2018, n. 10620) : *“Attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia. In particolare, allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria **legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza, bensì dalla responsabilità del primo di aver dato luogo, con un'infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo.**”*

Con riferimento al secondo aspetto la censura è palesemente generica e anche esplorativa.



Questa la motivazione del primo Giudice : *“Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000 quanto al rapporto tra parte attrice e parte convenuta (tenuto conto anche della domanda riconvenzionale proposta da parte attrice, per oltre 180.000 €) e quello compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000 quanto al rapporto tra convenuta e terza chiamata (importo del decreto ingiuntivo poco superiore ad € 30.000), procedendo ad una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono stata depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all’espletamento di alcuna attività probatoria. “*

Segue il dispositivo relativamente alla condanna alle spese a favore di *Y* : *“condanna la *X* alla rifusione, in favore della *Y*, delle spese processuali che si liquidano, complessivamente in € 11.270 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge”.*

Era quindi del tutto agevole , con un rapidissimo calcolo , verificare l’esattezza o meno del computo, da cui l’APPELLANTE avrebbe potuto desumere che, anzi, il Tribunale era rimasto leggermente al di sotto della media , avendo liquidato a favore di *Y* il minor compenso di € 11.270 rispetto a quello di € 13.430 , come da prospetto che segue :

Tabella: 2014-2018

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000

<i>Fase di studio della controversia, valore medio:</i>	<i>€ 2.430,00</i>
<i>Fase introduttiva del giudizio, valore medio:</i>	<i>€ 1.550,00</i>
<i>Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:</i>	<i>€ 5.400,00</i>
<i>Fase decisionale, valore medio:</i>	<i>€ 4.050,00</i>
<i>Compenso tabellare (valori medi)</i>	<i>€ 13.430,00</i>

8. Risultano a questo punto del tutto assorbite tutte le domande riproposte ai sensi dell’art. 346 cpc da *Y* nei confronti di *X*.

9. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell’esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi di nuovo gli APPELLATI) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico dell’APPELLANTE nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e poi dal DM 147/2022 in relazione al valore effettivo della controversia ed all’attività svolta, con applicazione dei parametri ed esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta in appello, con la sola precisazione che *X* che ha chiesto anche le spese del giudizio di mediazione, non ha diritto alle stesse, se non parzialmente per la



sola fase di attivazione, ma non per quella di negoziazione, avendo fin dal primo incontro palesato che non era possibile procedere alla mediazione.

Pertanto nel rapporto tra APPELLANTE e [redacted] le spese del grado devono essere liquidate come segue:

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000 - (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00

Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00

Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00

Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 2.997,30

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti : **€ 12.988,30 oltre 15% per rimb. forf. e oltre IVA e CAP come per legge.**

Mediazione (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Valore dell' Affare: Da € 52.001 a € 260.000

Fase dell'attivazione, valore medio: € 1.008,00

Fase di negoziazione, valore medio: € 2.016,00

Compenso tabellare (valori medi) **€ 3.024,00 , oltre 15% per rimb. forf. e oltre oneri accessori di legge.**

Invece nel rapporto tra APPELLANTE e [redacted] le spese del grado devono essere liquidate come segue (confermando il minor valore dello scaglione già considerato in primo grado tra € 26.000,01 ed € 52.000) e circoscrivendo – come detto – le spese di mediazione solo alla fase di attivazione:

D.M. n. 147 del 13/08/2022

Valore della Causa: Da € 26.001 a € 52.000

Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00

Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00



Compenso tabellare (valori medi) € 6.946,00

Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)
€ 2.083,80

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti : **€ 9.029,80 oltre 15% per rimb. forf. e oltre IVA e CAP come per legge.**

Mediazione (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Valore dell' Affare: Da € 26.001 a € 52.000

Fase dell'attivazione, valore medio: € 536,00

Compenso tabellare **€ 536,00 , oltre 15% per rimb. forf. e oltre oneri accessori di legge.**

10. Trattandosi di impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte della sola appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE , definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da ~~_____~~ nei confronti di ~~_____~~ e ~~_____~~ avverso la sentenza n. 2402/2018 emessa dal Tribunale di FIRENZE e pubblicata il 19/09/2018, così provvede:

1-rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;

2-condanna l'APPELLANTE a rifondere a ~~_____~~ e spese del presente grado che liquida in complessivi € 12.988,30 per compenso professionale (già comprensivo della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2 DM 55/2014), oltre al rimborso forfetario al 15% e oneri accessori di legge e oltre alle spese del procedimento di mediazione che liquida in complessivi € 3.024,00 , oltre 15% per rimb. forf e oltre oneri accessori di legge

3-condanna l'APPELLANTE a rifondere a ~~_____~~ le spese del presente grado che liquida in € 9.029,80 (già comprensivo della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2 DM 55/2014), oltre al rimborso forfetario al 15% e oneri accessori di legge e oltre alle spese del procedimento di mediazione che liquida nella minor somma di € 536,00 , oltre 15% per rimb. forf. e



oltre oneri accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell'Avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ dichiaratosi antistatario.

Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.

Firenze, 22.11.2022

Il Presidente rel.est.
dott. Simonetta Afeltra

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

